



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

Corpo di Polizia Municipale

Il Servizio "Mobilità Urbana"

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932/676771 Fax 0932 248826

e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

Room 357/P/2013

Prot. n°27/P

IL DIRIGENTE

VALUTATA la necessità di adeguare la disciplina del traffico alle molteplici e attuali esigenze a Ragusa Ibla e nello specifico in via S. Tommaso all'intersezione con il corso XXV Aprile e il largo dei Mazzi;

CONSIDERATO che con l'istituzione della Z.T.L. sulla parte bassa del corso XXV Aprile (piazza G.B.Odierna – via Orfanotrofio), è necessario regolare la viabilità sulle strade che intersecano il tratto in questione, soprattutto, alla luce dell'aumento del transito pedonale nella zona;

TENUTO CONTO, in particolare, che la via S. Tommaso è una strada priva di marciapiede con una ridotta dimensione della carreggiata collegante il largo Dei Mazzi e la via Porta Modica al corso XXV Aprile e dove insistono diverse accessi ad abitazioni, attività commerciali e locali vari;

VALUTATO quanto sopra si ritiene, soprattutto per salvaguardare l'incolumità dei pedoni che normalmente transitano sulla predetta via S. Tommaso, di vietare "permanentemente" la circolazione dei veicoli, ivi compresi quelli dei residenti, nel tratto compreso tra il Largo Dei Mazzi e il corso XXV Aprile;

RITENUTO, infine, che il provvedimento amministrativo è adottato al fine della tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5, c. 3°, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 recante il *Codice della Strada*;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 N° 689;

VISTO l'art. 53 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

ORDINA

di vietare la circolazione dei veicoli, ivi compresi quelli dei residenti, sulla via S. Tommaso nel tratto compreso tra il largo dei Mazzi e il corso XXV Aprile.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito.

Il Comando della Polizia Municipale, di concerto con l'U.T.C. competente, disporrà la messa in opera della prescritta necessaria segnaletica.

Ragusa, lì 31 luglio 2013



Il Dirigente del settore IX
Dott. Giuseppe Puglisi